



AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE  
SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE

Fasc. 15.01.05/6/2022

Social Seed s.r.l.  
Via Oberdan 9  
40126 Bologna (BO)  
P.IVA 03332531205  
info@socialseed.eu

LETTERA COMMERCIALE EX ART. 18 D.Lgs. n. 36/2023.

**Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) D.Lgs. n. 36/2023, di un servizio di valutazione e accompagnamento strategico nell'ambito del Fondo di comunità metropolitano – CIG B7BE407671**

Si comunica che con determinazione dirigenziale n. xxxx del xxxxxx, si è proceduto ad affidarvi il servizio in oggetto come da Vostra proposta tecnico – economica<sup>1</sup> che si intende integralmente richiamata unitamente al foglio condizioni<sup>2</sup> per la presente lettera commerciale.

## 1. Premessa

La Legge n. 56/2014 affida alla Città metropolitana, tra le altre, la funzione fondamentale di promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative<sup>3</sup>.

A dicembre 2020, in seguito all'emergenza Coronavirus, che ha causato e aggravato il bisogno espresso dalle persone e dalle famiglie sugli ambiti economico, sociale e occupazionale, è stato stipulato l'Accordo attuativo della convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell'area bolognese per la costituzione del Fondo di Comunità metropolitano, strumento diventato negli anni strutturale e che ha permesso di realizzare progettualità in diversi ambiti di intervento. Dalla sua nascita, sono state infatti realizzate progettualità in diversi ambiti di intervento, attività che contribuiscono al rafforzamento delle reti territoriali di

---

<sup>1</sup> PG xxxxxx

<sup>2</sup> PG xxxxxx

<sup>3</sup> Art.1, comma 44, L. 56/2014

contrasto alla povertà nell'area metropolitana bolognese.

Il Fondo è promosso dalla Città metropolitana in collaborazione con il Comune di Bologna, le Unioni e i Comuni dell'area metropolitana, insieme a sindacati, imprese e loro associazioni, società partecipate, Terzo settore, Fondazioni, e a tutti i soggetti pubblici e privati interessati e agisce nella consapevolezza che la collaborazione fra pubblico e privato, profit e no profit, sia la strada da percorrere per garantire una risposta sempre più adeguata ai tanti bisogni sociali dei cittadini e delle cittadine del territorio metropolitano bolognese.

Tra le priorità di intervento relative all'impoverimento, alle nuove fragilità e all'aggravarsi delle condizioni economiche e sociali della comunità, è stata individuata la necessità di dare risposta al bisogno primario di beni alimentari e di prima necessità anche attraverso la raccolta diretta di beni da ridistribuire equamente e in base al bisogno del territorio metropolitano.

In questo contesto è nato il progetto "Un piatto per tutti" realizzato da Città metropolitana di Bologna in convenzione con Volabo - Centro Servizi per il Volontariato della Città metropolitana di Bologna. Il progetto è finalizzato alla raccolta e distribuzione di beni di prima necessità e promuove il consolidamento delle reti distrettuali di contrasto alla povertà, basate sulla logica della collaborazione e della condivisione delle risorse e la strutturazione di un'interlocuzione centralizzata con diversi importanti donatori, che consente di distribuire i beni disponibili su tutto il territorio metropolitano, raggiungendo anche i territori più periferici.

In tale contesto la Città metropolitana di Bologna intende procedere ad affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b) D.Lgs. n. 36/2023, mediante la piattaforma SATER - Intercenter, di un servizio di valutazione e accompagnamento strategico del Fondo di comunità metropolitano, con un focus particolare sul progetto "Un piatto per tutti".

## **2. Oggetto dell'affidamento e attività richieste**

Il presente affidamento ha come oggetto la realizzazione di un servizio di valutazione e accompagnamento strategico per il Fondo di comunità metropolitano, con un focus particolare sul progetto "Un piatto per tutti". Il servizio dovrà effettuare una mappatura dei punti di forza e di debolezza del progetto, valorizzandone le potenzialità e individuando piste di lavoro per il suo rafforzamento; dovrà inoltre offrire indicazioni strategiche per il futuro del Fondo.

A tal fine, si chiede di presentare una proposta progettuale in cui sia prevista la realizzazione delle seguenti attività:

- Incontri con il gruppo di lavoro del Fondo di comunità;

- Analisi dei materiali prodotti sino ad ora rispetto al funzionamento del Fondo e analisi di altre esperienze analoghe;
- 7 focus group, uno per ciascun distretto, sul funzionamento del progetto “Un piatto per tutti” in ottica di valutazione del processo e modellizzazione;
- 2 incontri/laboratori con tutti i soggetti coinvolti;
- 1 presentazione pubblica degli esiti del percorso;
- Report finale con elementi di sviluppo del progetto “Un Piatto per tutti” e del Fondo di comunità;

### **3. Importo e durata dell'affidamento.**

Il valore massimo complessivo previsto per l'affidamento in oggetto è pari a euro 24.400 (IVA inclusa). Il servizio decorre dalla data di sottoscrizione del contratto al 30.09.2026.

Per l'affidamento in oggetto non è richiesta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), in quanto non si realizzano le condizioni previste dalla normativa vigente. In particolare, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, come specificato dalla determinazione ANAC n° 3/2008, si comunica che, data la natura intellettuale del servizio, non sono stati riscontrati rischi di interferenza e pertanto gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze sono pari a zero. Resta pertanto escluso per l'amministrazione l'obbligo di redazione del DUVRI.

L'affidatario si impegna a garantire copertura assicurativa contro gli infortuni che i lavoratori dovessero subire durante lo svolgimento delle attività, nonché per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività.

### **4. Impegni finanziari e modalità di pagamento.**

Il corrispettivo per le prestazioni rese sarà erogato entro 30 gg. dalla data di ricezione delle fatture riscontrate regolari, a fronte dell'effettiva prestazione dei servizi attesi e in 2 tranches: la prima, pari euro 12.000 IVA inclusa, per attività svolte entro il 31.03.2026 e la seconda, pari a euro 12.400 IVA inclusa per attività svolte entro il 30.09.2026.

In relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi all'affidamento dovranno avvenire mediante bonifico bancario o postale utilizzando uno o più conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva (o mediante strumenti di pagamento diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità), il Codice Identificativo Gara (CIG acquisito tramite piattaforma SATER), fatto salvo quanto previsto

all'art. 3, c. 3, della legge citata per le spese giornaliere. Qualora l'affidatario si avvalga della collaborazione di terzi (ad es. con contratti di subfornitura), dovrà garantire i medesimi obblighi di tracciabilità, anche al fine di consentire le verifiche da parte dell'ente, ex art. 3 comma 9, l. 136/2010. In tali casi, resta fermo l'obbligo comunicativo previsto dall'art. 119 D.Lgs. n. 36/2023.

Saranno remunerate solo le prestazioni effettivamente rese.

Si precisa che il pagamento avverrà a 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica, in cui è necessario indicare il numero e la data della determina di affidamento e che dovrà essere intestata a:

**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

**Via Zamboni n. 13 - 40126 Bologna – C.F. e P.I. 03428581205**

**Codice univoco UFWYWE**

**CIG B7BE407671**

Poiché i servizi da affidare sono di natura intellettuale, ai sensi della determinazione ANAC n° 3/2008 e dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e ss. modifiche ed integrazioni, gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze - non soggetti a ribasso - sono pari a € 0,00. Per l'affidamento in oggetto non è richiesta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), in quanto non si realizzano le condizioni previste dalla normativa vigente.

**5. Inadempimento, recesso, risoluzione e impossibilità sopravvenuta.**

È prevista l'applicazione di una penale nella misura del 2% del totale del corrispettivo per inadempimento di una delle principali prestazioni previste all'art. 1, a seguito di contestazione scritta e previa assegnazione di termine per controdedurre. A seguito di reiterata applicazione della penale, il committente si riserva di procedere alla risoluzione contrattuale anticipata.

In caso di inadempimento totale delle prestazioni di cui all'art. 1, imputabili all'affidatario, il presente contratto verrà immediatamente risolto, fatte salve le eventuali azioni di risarcimento danni.

Il contratto può essere risolto nei seguenti ulteriori casi:

- per scadenza del termine o per avvenuto completamente delle prestazioni dedotte in contratto;
- per sopravvenuta impossibilità della prestazione;
- per recesso ai sensi del successivo comma;
- per rinuncia.

Ciascuna delle parti firmatarie può recedere quando si verificano:

- gravi inadempienze contrattuali;
- commissione da parte dell'affidatario di reati previsti dall'art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
- danneggiamenti a terzi o al committente imputabili a dolo o colpa grave;

- furto di beni da parte dell'affidatario;
- inosservanza da parte dell'affidatario di obblighi e divieti stabiliti nel contratto stipulato.

Il contratto potrà essere altresì risolto in caso di violazione da parte dell'affidatario degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al codice di comportamento della Città metropolitana di Bologna<sup>4</sup>, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione.

Nel caso di risoluzione, tranne che per scadenza contrattuale, o nel caso di recesso anticipato, le parti dovranno darne motivata comunicazione scritta con preavviso di 15 giorni; l'affidatario ha diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione, ferma restando la possibilità per le parti di agire per eventuale risarcimento danni.

## **6. Responsabilità dell'esecuzione del contratto e delle verifiche del buon esito dell'affidamento.**

La responsabilità dell'esecuzione del presente contratto è in capo alla Dirigente del Settore Istruzione e Sviluppo Sociale, Dott.ssa Fabrizia Paltrinieri.

## **7. Sicurezza.**

L'affidatario opererà in modo autonomo, osservando le disposizioni vigenti in materia previdenziale, assicurativa, infortunistica e di sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni). La Città metropolitana di Bologna resta estranea dalla responsabilità conseguente a qualsiasi danno diretto o indiretto, possa derivare a persone o cose nell'espletamento del servizio. L'affidatario, agli effetti contributivi ed assicurativi, non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti della Città metropolitana di Bologna e si impegna a rispettare tutte le indicazioni in materia di Sicurezza e a prendere visione della cartellonistica presente presso i locali/archivi che visionerà durante l'esecuzione del servizio e funzionali all'evacuazione. Per ogni eventuale problema connesso ai temi della sicurezza e della prevenzione l'affidataria farà riferimento alla Dirigente del Settore Istruzione e sviluppo sociale o suo delegato.

## **8. Responsabilità nel trattamento dati e rispetto normativa in materia di privacy – Nomina a responsabile esterno ed incaricato del trattamento dei dati personali.**

Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Bologna. Tutti i dati personali di cui la Città metropolitana venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento

---

<sup>4</sup> Approvato con Atto del Sindaco Metropolitano n. 19 del 31/01/2019.

verranno trattati nel rispetto del GDPR n. 679/2016. In riferimento all'art.7 del Regolamento della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione dei dati personali<sup>5</sup>, si individua l'affidatario quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali necessario all'esecuzione del presente contratto ed al compimento degli atti conseguenti. Al termine del contratto, ovvero nell'ipotesi di scioglimento, per qualsivoglia causa, del medesimo, la designazione a responsabile esterno del trattamento dei dati personali decadrà automaticamente.

#### **9. Foro competente.**

Le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Bologna per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le stesse nell'esecuzione del rapporto contrattuale, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri

#### **10. Spese contrattuali.**

Tutte le spese inerenti alla stipula e l'esecuzione del presente atto sono a carico dell'affidatario. Il presente contratto non viene sottoposto a repertoriazione, ai sensi dell'art. 32 del vigente regolamento provinciale dei contratti.

#### **11. Limitazioni a carico dell'affidatario.**

È fatto espresso divieto all'affidatario di dar luogo alla cessione del presente contratto e/o alla cessione del credito oggetto del medesimo a terzi.

#### **12. Rinvio alle norme di legge.**

Per tutto quanto non previsto e disciplinato dalla presente lettera si rinvia alle disposizioni di legge e ai Regolamenti della Città metropolitana di Bologna reperibili sul sito internet [www.cittametropolitana.bologna.it](http://www.cittametropolitana.bologna.it) nella home page alla voce Documenti/Regolamenti.

La Dirigente del Settore Istruzione e Sviluppo sociale

Fabrizia Paltrinieri

*(documento firmato digitalmente)*

---

<sup>5</sup> Approvato con Atto del Consiglio Metropolitan n.45 del 14/11/2018 e reperibile sul sito internet della Città metropolitana di Bologna al seguente indirizzo: <https://www.cittametropolitana.bo.it> (sezione Norme e Regolamenti).